

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 64° - Numero 53

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 3 dicembre 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei centri storici.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei centri storici.

1) Premessa

L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità emana il presente avviso in coerenza ed attuazione all'art. 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 (che per comodità di lettura si riporta nella nota sottostante) con il quale sono state previste agevolazioni economiche per interventi di recupero di immobili localizzati nel territorio regionale con destinazione esclusivamente residenziale ubicati nei centri storici o in zone omogenee "A" o comunque classificati netto storico in favore di proprietari. Tali agevolazioni sono conseguibili attraverso la stipula di apposite convenzioni tra l'amministrazione regionale e gli istituti di credito, per la concessione di mutui con ammortamento ventennale e pagamento dei relativi interessi a totale carico dell'Amministrazione regionale.

La procedura di ammissione a contributo degli interventi è regolata da una valutazione di ammissibilità condotta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, da funzionari del dipartimento delle infrastrutture e della mobilità, servizio 6, insediamenti abitativi - contributi.

2) Tipologie di intervento ammissibili

Il presente avviso ha la finalità di valorizzare il patrimonio edilizio dei centri storici avente destinazione d'uso residenziale e, nel contempo, di contribuire a ridurre il degrado ambientale ed a rallentare i processi di desertificazione urbana e favorire l'economia locale (piccola imprenditoria, artigiani, ecc.).

A tal fine, con il citato art. 33 della legge regionale n. 6/09, sono state individuate le tipologie di intervento ammissibili, quali:

a) interventi di restauro o risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni ad uso residenziale. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

b) interventi di ripristino funzionale: tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

c) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

d) interventi per l'adeguamento alle norme vigenti ed alle disposizioni antisismiche.

Sono considerati ammissibili e soggetti alle agevolazioni della presente legge esclusivamente gli interventi autorizzati con provvedimento formale dell'amministrazione comunale (concessione edilizia o autorizzazione edilizia) o, se non necessario, per l'inizio dei lavori in possesso della DIA.

Le agevolazioni previste dal presente avviso sono cumulabili con le ulteriori agevolazioni fiscali, a qualsiasi titolo disposte.

Si riporta per esteso di seguito il testo del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 6/09 Recupero degli edifici situati nei centri storici e zone omogenee:

"...1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con la ragioneria generale della Regione, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni e con i proprietari di edifici classificati netto storico, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale per un importo massimo di 300 migliaia di euro,

e comunque non superiore ad un importo massimo di 2.000 euro/mq, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa, ponendo a carico del bilancio regionale il 100% del costo degli interessi. I mutui di cui al presente comma possono coprire il 100% del costo degli interventi di restauro e di ripristino funzionale.

3) Disponibilità finanziaria

La copertura finanziaria del presente bando è assicurata con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1. in applicazione della legge regionale n. 6/2009.

4) Modalità di presentazione delle istanze

L'istanza di ammissione, secondo il modello allegato A, unitamente alla dichiarazione di un tecnico qualificato abilitato, secondo il modello allegato B, deve essere presentata, a pena di esclusione, a decorrere dal 120° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, con raccomandata A.R., indirizzata a "Assessorato regionale infrastrutture e mobilità - dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti - servizio 6 Insediamenti abitativi - contributi, via Leonardo da Vinci n. 161, 90145 Palermo".

Il plico dovrà contenere all'esterno la dicitura "Avviso per la realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate A".

L'istanza (allegato A) e la dichiarazione (allegato B) dovranno pervenire sottoscritte secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000.

Eventuali istanze inviate o, comunque, pervenute prima del suddetto termine saranno escluse.

5) Responsabile del procedimento

Presso l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il dirigente responsabile del servizio competente del dipartimento regionale infrastrutture mobilità e trasporti.

6) Massimale di importo di mutuo ammissibile a contributo, al netto degli interessi

Fermo restando il limite fissato dall'articolo 33 della legge regionale n. 6/2009, relativamente all'ammontare complessivo degli interventi oggetto del contributo regionale (€ 300.000,00) il rapporto tra l'importo oggetto del contratto di mutuo e l'intervento da realizzare non potrà essere superiore ad € 2000/mq.

La singola istanza dovrà riguardare un solo intervento.

Sono ammissibili a contributo le istanze presentate da ciascun soggetto, sia in qualità di proprietario che di comproprietario, delegato o delegante (secondo il successivo punto 8) che rispettano, cumulate, il limite complessivo di importo finanziabile (300.000,00) fissato dall'art. 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6; l'eventuale eccedenza rispetto ai suddetti limiti comporterà il conseguente impegno alla compartecipazione, per la differenza, del soggetto richiedente.

Ai fini del cumulo delle istanze per ciascun richiedente non vengono prese in considerazione le istanze relative agli interventi su parti comuni di immobili condominiali, fermo restando che anche per tali istanze non potranno essere superati i limiti finanziari previsti dall'art. 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

7) Modalità per la concessione del mutuo

Le istanze di mutuo agevolato verranno valutate in base all'ordine cronologico di ricezione. Successivamente all'accertamento della completezza e regolarità della documentazione presentata sarà data comunicazione dell'ammissibilità, agli aventi diritto, con allegata l'indicazione degli istituti di credito convenzionati. L'elenco degli ammessi al beneficio e degli istituti di credito convenzionati sarà comunque reso disponibile nel sito internet dell'Assessorato delle infrastrutture.

Per tutti gli interventi ritenuti ammissibili, con procedura a sportello, sulla scorta della disponibilità di risorse, il relativo mutuo verrà erogato direttamente dall'Istituto di credito convenzionato in seguito all'approvazione dell'istanza, previa adozione delle competenti determinazioni dello stesso Istituto sull'istanza prodotta.

Il suddetto mutuo sarà erogato con progressivi pagamenti per l'esecuzione dell'intervento.

All'istituto bancario, come da convenzione, è devoluta ogni valutazione in ordine alla validità delle garanzie primarie e sussidiarie offerte dal richiedente il mutuo.

Il soggetto dichiarato beneficiario, entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissibilità del contributo, inoltra istanza all'istituto bancario convenzionato prescelto e, per conoscenza, all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - dipartimento infrastrutture mobilità e trasporti, servizio 6 Insedimenti abitativi - contributi, via Leonardo da Vinci n. 161, 90145 Palermo, con raccomandata A.R.

Il mancato inoltro, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissibilità del contributo dell' avente diritto all' istituto di credito convenzionato, determina la decadenza del beneficio .

Come da convenzione, l'istituto bancario entro il termine di 60 giorni, accoglie la richiesta, sottoscrivendo il contratto di mutuo, inoltrandone comunicazione e copia del contratto condizionato di mutuo al competente servizio del dipartimento infrastrutture mobilità e trasporti, che provvederà ad emettere il decreto di ammissione a contributo.

Entro lo stesso termine ed in ogni caso prima dell'emissione del decreto di ammissione a contributo da parte dell'Assessorato i soggetti richiedenti dovranno presentare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione siciliana per l'ammontare attualizzato del contributo in conto interessi per l'importo massimo di mutuo accordato e al tasso applicato per il periodo di preammortamento, secondo lo schema allegato (allegato c), da escutere in caso di revoca del beneficio o di provvedimenti decadenziali, a qualsiasi titolo adottati. Tale ammontare dovrà essere rettificato nel caso in cui l'ammontare del contributo concesso diverga da quello determinato in via provvisoria. L'autocertificazione della comunicazione antimafia è consentita nei casi previsti dall'articolo 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ipotesi di diniego o assenza di comunicazione da parte del soggetto beneficiario entro i termini sopra indicati, l'istituto dovrà darne comunicazione al servizio competente del dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti che provvederà alla emissione del provvedimento di decadenza del beneficio.

L'importo oggetto del contratto di mutuo prevede una modalità di erogazione obbligatoriamente compresa entro un periodo di 24 mesi.

Durante tale periodo il beneficiario potrà attingere alle somme per i pagamenti relativi all'esecuzione dell'intervento, esclusivamente a mezzo di bonifici bancari a favore della ditta appaltatrice e dei soggetti che curano la progettazione, la direzione lavori e la fornitura dei materiali entro i limiti dell'importo originariamente richiesto ed autorizzato.

Il periodo entro il quale viene erogato l'importo autorizzato, comunque non superiore a 24 mesi, viene considerato di preammortamento e gli interessi maturati sulle anticipazioni di denaro ricevute sono interamente a carico del bilancio regionale.

Decorsi i 24 mesi del periodo di pre-ammortamento, la somma dei relativi bonifici bancari disposti in tale periodo dal mutuatario costituirà l'importo definitivo del mutuo, da ammortizzare nei successivi 18 anni, con quota capitale costante a carico del contraente, mentre i relativi interessi, con esclusione di quelli legali e/o di mora, saranno a carico del bilancio regionale.

Nell'ipotesi di mancata ultimazione dei lavori entro il termine di mesi 24, le competenze maturate sono interamente a carico della parte mutuata, salvo poi il ripristino della contribuzione a partire dalla prima rata di ammortamento.

Il contratto di mutuo dovrà prevedere espressamente l'impegno del mutuatario a mantenere la destinazione ad uso residenziale dell'immobile fino all'estinzione del mutuo oggetto di agevolazione e, comunque, per almeno dieci anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, pena la decadenza del contributo.

8) Requisiti soggettivi

Il soggetto richiedente, nonché i deleganti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) deve possedere l'intera proprietà dell'immobile o deve esserne comproprietario ed essere stato delegato da tutti i restanti proprietari o deve essere socio di cooperativa edilizia divisa o indivisa;

b) non devono risultare nei suoi confronti provvedimenti giudiziari che limitano o sottraggono la disponibilità del bene oggetto dell'intervento ai proprietari richiedenti (delegato e deleganti), ovvero procedure esecutive pendenti sulla predetta disponibilità;

c) non avere carichi pendenti ovvero non essere imputato in procedimenti penali in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale;

d) non deve essere pendente nei suoi confronti alcun provvedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

e) non deve essere soggetto ad applicazione di misura di prevenzione in corso o definitiva di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

f) non deve essere stata pronunciata nei suoi confronti sentenza penale di condanna passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione;

g) non deve essere stata applicata nei suoi confronti la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Tutti i requisiti soggettivi dalla lett. c) alla lett. g) devono sussistere, ed essere oggetto di apposita individuale dichiarazione, per tutti i comproprietari dell'immobile oggetto dell'intervento.

9) Documentazione da presentare o da certificare secondo modulistica

- Titolo di proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento;
- Certificato, rilasciato dal comune attestante l'ubicazione dell'immobile nel centro storico o in zone omogenee (A) o in edifici classificati netto storico.

- Copia concessione edilizia o autorizzazione lavori o dia se prevista.

- Copia preventivo (computo metrico estimativo), con ripartizione spese secondo tabella millesimale del condominio per i lavori in ambito condominiale.

- Copia della delibera condominiale che autorizza i lavori.

- Copia delle ricevute ICI riferite dall'anno 2005, solo per quei soggetti tenuti al pagamento dell'ICI.

- Copia della domanda di accatastamento se l'immobile non risulta ancora censito.

I moduli per l'istanza di concessione dei mutui sono reperibili nel sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità (www.regione.sicilia.it).

10) Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità (www.regione.sicilia.it).

Il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti: Falgares

Allegato A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI MUTUI
CON COSTO TOTALE DEI RELATIVI INTERESSI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
PER INTERVENTO IN IMMOBILE RESIDENZIALE UBICATO NEL CENTRO STORICO DI

*All'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti
Servizio 6 - Insedimenti abitativi - contributi.
Via Leonardo da Vinci, n. 161*

90145 - Palermo

Il sottoscritto (o in ipotesi di più proprietari riportare le generalità di ciascuno o in ipotesi di società cooperativa a proprietà indivisa riportare le generalità del legale rappresentante): nato a
prov. il e residente a via/piazza

n. codice fiscale telefono, in qualità di proprietario / proprietari dell'immobile residenziale ubicato nel comune di via/piazza n. iscritta al NCEU alla partita n., foglio, particella, sub, ctg., in testa alla ditta

CHIEDE,

per i costi di realizzazione dell'intervento di recupero nell'immobile residenziale sopra individuato, autorizzati con concessione o autorizzazione n. del rilasciata dal comune di come da copia allegata o in possesso di DIA, come da copia allegata, che venga concesso, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il contributo sull'importo del mutuo di €, con pagamento degli interessi a totale carico del bilancio regionale.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;

dichiara:

a) di possedere l'intera proprietà dell'immobile o di essere comproprietario ed essere stato delegato da tutti i restanti proprietari, giusta procura notarile del in notaio del distretto di, ad inoltrare la presente domanda;

b) che i lavori da realizzarsi nell'immobile residenziale sono quelli di cui alla concessione o autorizzazione edilizia n. del rilasciata dal comune di, o di DIA, come da copia allegata;

c) di impegnarsi, pena la restituzione del contributo e le sanzioni di legge, al mantenimento della destinazione residenziale dell'immobile fino all'estinzione del mutuo e, comunque, per un periodo non inferiore ad anni dieci;

d) che nei suoi confronti, non risultano provvedimenti giudiziari che limitano o sottraggono le disponibilità del bene oggetto dell'intervento ai proprietari richiedenti (delegato e deleganti), ovvero procedure esecutive pendenti sulla predetta disponibilità;

e) di non avere carichi pendenti ovvero di non essere imputato in procedimenti penali in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale;

f) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

g) di non essere soggetto ad applicazione di misura di prevenzione in corso o definitiva di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni.

h) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza penale di condanna passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione;

i) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

j) che non è stata presentata altra istanza di agevolazione per il medesimo intervento oggetto del presente avviso, in base ad altre normative comunitarie, statali, regionali, comunali o di altri enti locali;

k) che, in caso di immobile ipotecato, possiede altre garanzie da offrire sufficienti per concludere il contratto di mutuo dell'importo richiesto;

l) di impegnarsi ad accettare le clausole sottoscritte dall'Amministrazione regionale con gli Istituti convenzionati;

m) che le spese tecniche ammontano ad € e quelle per la realizzazione dell'intervento quantificate nell'allegato B, ammontano ad €, per un importo complessivo di €

n) che non sono state presentate altre istanze di agevolazione oggetto del presente avviso riguardanti altri immobili di proprietà che eccedano, cumulate il limite complessivo di importo finanziabile di € 300.000,00.

Allega la seguente documentazione:

— copia concessione o autorizzazione edilizia n. del rilasciata dal comune di, o di DIA;

— copia della delibera condominiale che autorizza i lavori;

— copia delle ricevute ICI riferite dall'anno 2005, solo per quei soggetti tenuti al pagamento dell'ICI;

— copia della domanda di accatastamento se l'immobile non risulta ancora censito.

Data li

Firma

N.B.

1) Tutti i requisiti soggettivi dalla lettera e) alla lettera i) devono sussistere ed essere oggetto di apposita individuale dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per tutti i comproprietari dell'immobile;

2) La sottoscrizione non è soggetta ad autentica qualora la dichiarazione sia presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Allegato B

SCHEDA TECNICO-ECONOMICA

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico progettista e direttore dei lavori
(art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Premessa

Il sottoscritto, libero professionista, arch./ing./geom. nato a
il, iscritto all'Ordine degli della provincia di al
n. con studio professionale in via/piazza n., tel.,
partita IVA nella qualità di progettista dei lavori di dell'unità edilizia residenziale e
relative pertinenze ubicata nel comune di via/piazza n., iscritta al NCEU
alla partita n., foglio, particella, sub, ctg., in testa alla ditta, consa-
pevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la personale
responsabilità

DICHIARA

(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

la veridicità dei seguenti dati tecnici ed economici riscontrati personalmente, relativi all'immobile di cui in premessa:

- l'immobile ricade nel centro storico o in zona omogenea o comunque classificata nel piano regolatore generale del comune di
- i lavori da realizzarsi nell'immobile residenziale sono quelli di cui alla concessione o autorizzazione edilizia n. del rilasciata dal comune di, o DIA;
- la stima dei lavori ammonta ad €, desumibile dal computo metrico estimativo allegato;
- la stima dei lavori in ambito condominiale ammonta ad € da ripartire secondo tabelle millesimali allegate;
- che sono state rispettate tutte le norme tecniche vigenti nella redazione del progetto e che sono stati acquisiti tutti i pareri previsti dalle vigenti disposizioni, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale sulla correttezza di tali adempimenti.

Allega la seguente documentazione:

- copia preventivo o consuntivo spese, (computo metrico estimativo);
- ripartizione spese secondo tabella millesimale del condominio per i lavori in ambito condominiale.

Luogo data

Il progettista

Timbro e firma

N.B.

1) La sottoscrizione non è soggetta ad autentica qualora la dichiarazione sia presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Allegato C

(CARTA INTESATA ISTITUTO DI CREDITO/ASSICURAZIONE/SOCIETA' FINANZIARIA)

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA
PER LE EROGAZIONI DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
SUI MUTUI VENTENNALI A PRIVATI PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 33
DELLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009 N. 6

Premesso che:

- la Regione siciliana - Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, con decreto n. del ha approvato l'avviso pubblico "Realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei centri storici" che prevede l'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui ventennali concessi a privati per gli interventi di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'ammontare complessivo attualizzato del costo degli interessi;
- l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità - dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti come da ammissione n. del, che fa parte integrante del presente contratto, concederà a (nome contraente) la somma di € quale contributo pubblico sul mutuo di € che sarà corrisposta direttamente all'Istituto mutuante;
- l'Istituto bancario convenzionato ha stipulato il contratto di mutuo n. del di € con il soggetto dichiarato beneficiario del contributo pubblico (nome contraente);
- ai sensi dell'avviso pubblico "Realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei centri storici" (nome contraente) è tenuto a presentare a favore della Regione siciliana garanzia fideiussoria per il buon fine dell'utilizzo delle somme erogate;
- l'importo da garantire è di € (importo in lettere

Tutto ciò premesso:

Il sottoscritto Istituto di credito/Assicurazione/Società finanziaria (ragione sociale) che di seguito verrà indicata per brevità "Società", con sede legale in, via/piazza n. iscritta nel registro delle imprese di al n. dell'albo delle banche, presso la Banca d'Italia (per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/93 presso la Banca d'Italia), a mezzo del sig. nato a il nella sua qualità di dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse della Regione Sicilia - Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, che di seguito verrà indicata per brevità "Amministrazione", fino alla concorrenza di € (importo in lettere), oltre a quanto più avanti specificato.

Condizioni generali di assicurazione

1) La Società sottoscritta, rappresentata come sopra e in regola col disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 2 all'Amministrazione l'importo garantito con il presente atto, qualora il contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dall'Amministrazione medesima, a fronte di revoca del beneficio o di provvedimenti decadenziali. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo.

2) La società sottoscritta, rappresentata come sopra, si impegna ad effettuare il rimborso secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento formulata dall'Amministrazione, a prima semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione a cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

3) La società sottoscritta, rappresentata come sopra, precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data del rilascio e fino a 12 mesi dal termine delle attività finanziate, termine indicato o desumibile dalla convenzione o da altro atto amministrativo e fissato al con proroga automatica per non più di due semestri successivi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione medesima, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo.

L'Amministrazione dispone lo svincolo dandone comunicazione alla società ed al contraente.

4) La società sottoscritta, rappresentata come sopra, rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

5) La società sottoscritta, rappresentata come sopra, conviene che la presente garanzia fideiussoria dovrà essere espressamente accettata dall'Amministrazione mediante l'apposizione del visto in calce al presente atto.

6) Premio - Il premio indicato in polizza, per il periodo di durata iniziale della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito dalla società. Nell'ipotesi di proroghe dovute ai sensi del precedente punto 3, il contraente è tenuto al pagamento dei supplementi di premio nella misura che sarà indicata nella relativa appendice proroga. Il mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio non potrà essere opposto all'Amministrazione.

7) Rivalsa - Il contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Amministrazione, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 del c.c.

8) Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

9) Controgaranzia - Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile, la società può pretendere che il contraente provveda a costituire in pegno contanti o titolo ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'Amministrazione dalla società.

10) Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.

11) Forma della comunicazione alla società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla società in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo lettera raccomandata indirizzata alla direzione della società od alla agenzia alla quale è assegnata la polizza.

12) Foro competente - In caso di controversie che dovessero insorgere fra il soggetto garantito ed il soggetto fideiussore, è competente esclusivamente il Foro di

13) Le condizioni di cui agli artt. da 6 a 12, che regolano il rapporto tra la società ed il contraente e il prospetto di liquidazione del premio, non modificano in alcun modo né in alcuna parte le condizioni di cui agli artt. da 1 a 5, che regolano il rapporto tra la società e l'Amministrazione.

La presente polizza, composta di n. fasciate, è redatta in quattro esemplari ad unico effetto il

Il contraente

Il fideiussore

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni generali di assicurazione:

- Art. 7 - Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civile.
- Art. 9 - Deposito cautelativo.
- Art. 12 - Deroga alla competenza territoriale.

Visto

L'Amministrazione beneficiaria